

# Novità per i piani di riequilibrio

Scritto da Interdata Cuzzola | 14/11/2014


## Più appetibile la procedura di riequilibrio finanziario

La legge di conversione del decreto 2013, i piani di riequilibrio finanziario, inteso sia come aumento del debito, così dispone: «Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario plurtennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis, l'attribuzione di risorse agli stessi enti a titolo di rotazione sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000».

La novità conferma la ormai chiarissima volontà del legislatore, di consentire il corso alla procedura plurtennale di riequilibrio quale ultima spiaggia per evitare, a tutti i costi, il dissesto. Infatti sull'argomento era già intervenuto il di 66/2014, in base al quale, per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel

dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Inoltre, il comma 573, della citata legge di stabilità, aveva già disposto che il piano di riequilibrio finanziario plurtennale, bocciato dal consiglio



comunale, potesse essere riproposto, fino a 90 giorni dalla delibera di ricorso al piano stesso, a condizione che non fosse intervenuta la dichiarazione di dissesto e che si dimostrasse intervenuta la dichiarazione di dissesto e che si dimostrasse un miglioramento di bilancio, a tutti i fini di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di dimi-

zione regionale della Corte dei conti, è data facoltà di riproporre una deliberazione di ricorso al piano di riequilibrio, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del diniego, via deliberazione consultiva, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del diniego, quale ora venisse approvato il piano di riequilibrio e la dotazione del fondo di rotazione fosse inferiore a quanto previsto, in tal caso dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario plurtennale da parte della competente, l'ente locale interessato e tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, a indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anziosità non attribuita.

Passa poi a dettare, molto opportunamente, puntuali istruzioni circa l'allocatione contabile del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali": gli enti locali interessati scrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondario, categoria 01, voce economica 00, codice Siope 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice Siope 1570.

Unica pecca della norma in commento la mancata disciplina della possibilità di ripresentare un piano, a favore di quegli enti che avendo visto bocciato il piano, dalla Corte dei conti, non possono godere della norma di vantaggio. Sarebbe il caso che il legislatore potesse rimediare, approvando della legge di stabilità.

Enzo Cuzzola

La variazione, dal suo, storico il nasco un'interiore erogazione, sottola, indennità, sottola, che le norme dell'9 del di n. 78/2014 che vanno alle dip di lavoro alle dip di pubbliche am zioni e, di cons anche al person uffici stampa del cui si applica il giornalistico. A r richiama un par Corte dei conti (164, dell'11 novembre scorso, Dcreto di 133/2014, convertito nella legge Lo prevede l'art. 43, commi 1-3, del articolo di riequilibrio introdotto dal di 174/2012, così dispone: «Gli enti locali piano di riequilibrio introdotto dal di 174/2012, così dispone: «Gli enti locali